



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE 2019. APPROVAZIONE RIDUZIONI PER UTENZE PARTICOLARMENTE COLPITE DA EMERGENZA SANITARIA DA DIFFUSIONE COVID-19. APPROVAZIONE TERMINI PAGAMENTO RATE.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta**, del mese di **luglio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
PREVE Guido	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere		G
VINAI Francesca	Consigliere	P	
AMBROSIO Alessio	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
BOETTI Gabriele	Consigliere		G
CHIECCHIO Andrea	Consigliere	P	
CONTI Mauro	Consigliere	P	
MARABOTTO Livio	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere		G
VERZELLO Gabriele	Consigliere		G
Totale		9	4

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art.57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

683-bis. *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, co. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020, a norma dell'art.138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, che, disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, differito al 31/07/2020 ai sensi dell'art.107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art.107, comma 5, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

DATO ATTO che il soggetto gestore per il Comune di Villanova Mondovì, l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., cui spetta il compito di predisporre ed approvare il piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n.443/2019, non ha ancora provveduto in merito e, a causa delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza sanitaria da diffusione Covid-19, non prevede di potervi provvedere in tempi brevi;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine di non dilazionare ulteriormente i versamenti Tari dei contribuenti nelle casse comunali, già afflitte da gravosi problemi di liquidità e di evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, avvalersi della facoltà prevista dal sopra citato art.107, comma 5, del DL 18/2020 ed approvare le tariffe Tari 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, così come approvate con propria deliberazione n.4 del 07/03/2019 e come risultati dal prospetto di sintesi allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'Allegato A sopra richiamato recepisce le disposizioni di cui all'art.58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 10 alla 11;

VISTA l'eccezionale situazione di difficoltà venutasi a creare nell'intero paese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha determinato una crisi economica per l'intera collettività di Villanova Mondovì, con ricadute negative su tutta la popolazione, ma particolarmente pesanti per le attività industriali, artigianali, commerciali e professionali costrette a chiudere, totalmente, o parzialmente, dalle disposizioni restrittive contenute nei DPCM e nei DPGR succedutisi nel periodo di emergenza sanitaria;

RAVVISATA la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio a carico delle altre utenze, che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RITENUTO doveroso, pertanto, prevedere per il solo anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'art.19, comma 8, del vigente Regolamento comunale TARI, le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche, da applicare sulla tariffa annua, sia componente fissa, che componente variabile:

N.Cat.	Descrizione categoria	Riduzione	
		Part e fissa	Parte variabil e
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO:	25%	25%
4	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI	25%	25%

	SPORTIVI		
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	25%	25%
6	ALBERGHI CON RISTORANTE	25%	25%
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	25%	25%
16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	25%	25%
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	25%	25%
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	25%	25%
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	25%	25%
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI – limitatamente a negozi-pasticcerie, torrefazioni, enoteche	25%	25%
10	UFFICI, AGENZIE	15%	15%
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO – STUDI PROFESSIONALI – limitatamente agli studi professionali	15%	15%
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	15%	15%
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15%	15%
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	15%	15%
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%	15%
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%	15%
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	15%	15%

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.58-quinquies del decreto-legge 26/10/2019, n.124, con decorrenza dall'anno 2020 gli studi professionali vengono scorporati dalla categoria ex DPR 158/1999 "uffici, agenzie" ed inseriti nella categoria ex DPR 158/1999 "banche ed istituti di credito" e che, pertanto, agli studi professionali viene applicata per l'anno 2020 la tariffa approvata nel 2019 con riferimento alla categoria "banche ed istituti di credito", con applicazione della riduzione sopra riportata del 15%;

RILEVATO che le riduzioni di cui sopra, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ATTO che la perdita di gettito conseguente all'applicazione delle sopra stabilite riduzioni/agevolazioni COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 36.000,00 circa e che detta somma verrà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, coperta da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI;

RITENUTO, pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art.31 del vigente Regolamento comunale TARI, prevedere per il solo anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 30/09/2020;
- 2^ rata: entro il 30/10/2020;
- 3^ rata: entro il 30/11/2020
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2020;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

- 1) DIRICHIAMARE le premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, così come elencate nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) il gestore ACEM provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA e l'Ente provvederà alla conseguente presa d'atto;
- 3) DI DARE ATTO che l'Allegato A sopra richiamato recepisce le disposizioni di cui all'art.58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 10 alla 11;
- 4) DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) DI DARE ATTO che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 2) devono essere maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5% sull'importo del tributo;
- 6) DI APPLICARE, per il solo anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'art.19, comma 8, del vigente Regolamento comunale TARI, le riduzioni per le utenze non domestiche

particolarmente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica Covid-19, da applicare sulla tariffa annua, sia componente fissa, che componente variabile, come di seguito riportate per le diverse categorie:

N.Cat.	Descrizione categoria	Riduzione	
		Parte fissa	Parte variabile
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	25%	25%
4	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	25%	25%
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	25%	25%
6	ALBERGHI CON RISTORANTE	25%	25%
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	25%	25%
16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	25%	25%
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	25%	25%
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	25%	25%
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	25%	25%
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI - limitatamente a negozi-pasticcerie, torrefazioni, enoteche	25%	25%
10	UFFICI, AGENZIE	15%	15%
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROFESSIONALI - limitatamente agli studi professionali	15%	15%
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	15%	15%
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	15%	15%
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	15%	15%
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	15%	15%
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	15%	15%
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	15%	15%

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.58-quinquies del decreto-legge 26/10/2019, n.124, con decorrenza dall'anno 2020 gli studi professionali vengono scorporati dalla categoria ex DPR 158/1999 "uffici, agenzie" ed inseriti nella categoria ex DPR 158/1999 "banche ed istituti di credito" e che, pertanto, agli studi professionali viene applicata per l'anno 2020 la tariffa approvata nel 2019 con riferimento alla categoria "banche ed istituti di credito", con applicazione della riduzione sopra riportata del 15%;

8) DI DARE ATTO che la perdita di gettito conseguente all'applicazione delle sopra stabilite riduzioni COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 36.000,00 circa e che detta somma, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, verrà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, con relativa copertura assicurata da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

9) DI STABILIRE, in deroga a quanto previsto dall'art.31 del vigente Regolamento comunale TARI, per il solo anno 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

1^ rata: entro il 30/09/2020;

2^ rata: entro il 30/10/2020;

3^ rata: entro il 30/11/2020

Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/09/2020;

10) DI TRASMETTERE, a norma dell'art.13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

11) DI TRASMETTERE copia della presente all'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., Ente territorialmente competente e soggetto gestore per il Comune di Villanova Mondovì, per opportuna conoscenza.

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

12) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2020

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,59131	1,00	€ 72,49269
2	0,94	€ 0,69479	1,80	€ 130,48684
3	1,05	€ 0,7761	2,10	€ 152,23465
4	1,14	€ 0,84262	2,60	€ 188,48099
5	1,23	€ 0,90914	2,90	€ 210,2288
6 o più	1,30	€ 0,96088	3,40	€ 246,47515

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	€ 0,3317	3,28	€ 1,00899
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	€ 0,42292	4,20	€ 1,292
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,76	€ 0,63024	6,25	€ 1,92263
5	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	€ 0,28195	2,82	€ 0,86749
6	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,20	€ 0,99511	9,85	€ 3,03006
7	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	€ 0,7878	7,76	€ 2,38713
8	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 0,82926	8,20	€ 2,52248
9	OSPEDALI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
10	UFFICI, AGENZIE	1,07	€ 0,88731	8,78	€ 2,7009
11	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO - STUDI PROFESSIONALI	0,55	€ 0,45609	4,50	€ 1,38429
12	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	€ 0,82097	8,15	€ 2,5071
13	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	€ 0,92048	9,08	€ 2,79319
14	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,60	€ 0,49756	4,92	€ 1,51349
15	BANCHI DI MERCATO DUREVOLI	1,09	€ 0,90389	8,90	€ 2,73782
16	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	€ 0,90389	8,95	€ 2,7532
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	€ 0,67999	6,76	€ 2,07951
18	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 0,90389	8,95	€ 2,7532
19	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
20	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,45609	4,50	€ 1,38429
21	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE. PUB	5,57	€ 4,61898	45,67	€ 14,04901
22	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	€ 4,02191	39,78	€ 12,23712
23	BAR, CAFFE', PASTICCERIE	3,96	€ 3,28387	32,44	€ 9,97919
24	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	€ 1,67511	16,55	€ 5,09111
25	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
26	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 5,94579	58,76	€ 18,07575
27	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
28	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,50	€ 2,90241	28,70	€ 8,82869
29	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00%.